

<b>TITOLO</b>	REGOLAMENTO IN MATERIA DI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - AREA CONTRATTUALE COMPARTO
Tipologia Documento	Regolamento
Dipartimento / Unità Operativa	Risorse Umane
Numero Codice	QD_ENT_2411_3005
Area Specialistica	116 Risorse Umane

Redatto da	Verificato da	Approvato con
Coordinatore del Gruppo di Lavoro Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane Dott.ssa Chiara Milliaccio	SGQ M.R. D'Onofrio	Deliberazione n. <u>1122</u> del <u>28</u> / <u>11</u> / <u>2024</u>

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
25/11/2024	Regolamento in materia di permessi retribuiti per il diritto allo studio - Area Contrattuale Comparto (R. 3005)	25/11/2024	00	1 di 9



## Storia delle modifiche al documento

Data	Numero revisione	Descrizione delle modifiche
25/11/2024	00	Prima emissione

## Gruppo di lavoro

Nome	Ruolo	Struttura
Dott.ssa Chiara Milliaccio	Direttore	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Dott. Riccardo Passoni	Dirigente Amministrativo	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
25/11/2024	Regolamento in materia di permessi retribuiti per il diritto allo studio - Area Contrattuale Comparto (R. 3005)	25/11/2024	00	2 di 9



## Indice

ART. 1 - Riferimenti Normativi.....	4
Art. 2 - Obiettivi e scopo.....	4
Art. 3 - Beneficiari.....	4
Art. 4 - Contingente ammissibile .....	5
Art. 5 - Tipologia di corsi riconoscibili.....	5
Art. 6 - Modalità di presentazione, valutazione e validità della domanda .....	6
Art. 7 - Modalità di fruizione dei permessi .....	7
Art. 8 - Rinuncia permessi.....	9
Art. 9 - Disposizioni finali .....	9

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
25/11/2024	Regolamento in materia di permessi retribuiti per il diritto allo studio - Area Contrattuale Comparto (R. 3005)	25/11/2024	00	3 di 9

## ART. 1 - Riferimenti Normativi

- Art. 10 della Legge n. 300/1970;
- Art. 62 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022;
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12 del 07.10.2011;
- Parere Dipartimento della Funzione Pubblica n. 79983 del 14.12.2020;
- Parere ARAN CFL212 del 28.03.2023;
- Parere ARAN CSAN136 del 09.01.2024;
- Art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

## Art. 2 - Obiettivi e scopo

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di permessi retribuiti al fine di garantire il diritto allo studio ai dipendenti dell'area contrattuale del Comparto, in conformità con quanto disposto dall'art. 62 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022.
2. Lo scopo del regolamento è quello di fornire una più chiara ed uniforme applicazione dell'istituto del diritto allo studio al fine di garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti ad elevare la propria formazione culturale e professionale attraverso anche il conseguimento di ulteriori titoli di studio/attestati professionali e, dall'altro, il dovere dell'Azienda di concedere i permessi salvaguardando la funzionalità e le esigenze dei servizi.

## Art. 3 - Beneficiari

1. I permessi retribuiti per il diritto allo studio sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda - ai dipendenti:
  - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare;
  - con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi (compresi anche di eventuali proroghe), in misura riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato;
  - con rapporto di lavoro a tempo parziale in misura proporzionale alla percentuale di prestazione lavorativa:
    - part-time all'80%: per un limite massimo di 120 ore;
    - part-time al 70%: per un limite massimo 105 ore;
    - part-time al 60%: per un limite massimo di 90 ore;
    - part-time al 50%: per un limite massimo di 75 ore;
  - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato iscritti ai corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale; per tali lavoratori i permessi sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
25/11/2024	Regolamento in materia di permessi retribuiti per il diritto allo studio - Area Contrattuale Comparto (R. 3005)	25/11/2024	00	4 di 9

per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

## Art. 4 - Contingente ammissibile

1. I permessi in oggetto sono concessi nel limite massimo del 3% del personale, calcolato sulla base del numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;
2. Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità indicata per la concessione dei permessi, verrà formulata una graduatoria secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
  - b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post universitari, la condizione di cui alla lettera a);
  - c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale;
3. Nell'ambito di ciascuna fattispecie di cui sopra la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post universitari o che frequentino i corsi universitari con lo status di studente a tempo parziale;
4. A parità di condizioni, dopo l'applicazione dei criteri sopra detti, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non hanno mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente per età.
5. Le richieste ammissibili che non siano state accettate per superamento del contingente, possono trovare accoglimento nel corso dell'anno solare di riferimento solo nel caso di eventuale rinuncia da parte di altro dipendente beneficiario, seguendo l'ordine di graduatoria.
6. Nel caso in cui il numero delle richieste sia contenuto nel contingente non si darà luogo alla redazione della graduatoria, ma solo alla verifica dei requisiti di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento.

## Art. 5 - Tipologia di corsi riconoscibili

1. I permessi in argomento sono concessi per la partecipazione:
  - a) a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, compreso ciclo di dottorato di ricerca di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento, nonché per sostenere i relativi esami;
  - b) per ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea e finalizzati

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
25/11/2024	Regolamento in materia di permessi retribuiti per il diritto allo studio - Area Contrattuale Comparto (R. 3005)	25/11/2024	00	5 di 9

all'acquisizione di specifiche professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;

2. I permessi per la partecipazione alle tipologie di corsi di cui al punto b) potranno essere concessi solo qualora trattasi di corsi **connessi all'attività propria del profilo di appartenenza**.

## Art. 6 - Modalità di presentazione, valutazione e validità della domanda

1. Per assicurare ai dipendenti l'applicazione del beneficio, l'Azienda pubblica – di norma entro il **31 ottobre** di ogni anno - apposito avviso, al fine di invitare il personale interessato a presentare richiesta di concessione per l'anno solare successivo. Detto avviso verrà pubblicato nella home page dell'area intranet, nonché verrà inviato all'indirizzo di posta aziendale dei dipendenti dell'Area Contrattuale del Comparto;
2. I dipendenti che intendono fruire dei permessi retribuiti devono richiedere la concessione del beneficio entro la scadenza prevista nell'avviso, attraverso la compilazione dell'apposito modulo allegato al presente Regolamento o direttamente scaricabile dall'area Intranet Aziendale nella sezione *Documentale*;
3. Il modulo di richiesta dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, **firmato dal Direttore del Servizio** (oltreché dal Coordinatore) e **corredato da idoneo certificato di iscrizione** ovvero Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (con allegato documento di identità);
4. I dipendenti già iscritti ai corsi di laurea e che hanno beneficiato delle 150 ore nell'anno precedente devono allegare alla domanda anche idonea certificazione attestante il superamento, nell'anno accademico precedente, di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.
5. In caso di iscrizioni a corsi a numero chiuso, il dipendente segnala nel modulo la riserva di ammissione e la data della selezione; successivamente, il richiedente dovrà integrare la domanda comunicando, mediante autocertificazione, l'esito della selezione stessa allo scopo dello scioglimento della riserva.
6. Per i soli corsi di Master od altri corsi di perfezionamento post-laurea che abbiano inizio dopo la scadenza dell'avviso, il dipendente può presentare richiesta anche oltre il limite temporale previsto, purchè la procedura di immatricolazione e la relativa richiesta di permesso studio avvenga **tassativamente entro e non oltre il 30.04** dell'anno solare di riferimento; l'ammissione al beneficio potrà essere accolta sino alla concorrenza della disponibilità residua (limite inderogabile del 3%), fermo restando che la concessione non rechi pregiudizio alla funzionalità del servizio di appartenenza;
7. Per i Master e corsi di perfezionamento post-laurea, di durata annuale, la concessione del beneficio in parola è ammessa solo per una volta; in ragione di ciò i dipendenti già autorizzati non potranno ripresentare la richiesta per lo stesso corso, salvo che non abbiano mai fatto utilizzo dei permessi per comprovate ragioni che vanno debitamente documentate;
8. Il personale neoassunto in data successiva al termine di presentazione delle domande può presentare la richiesta per la fruizione del diritto allo studio sino al 30 di aprile. L'eventuale accoglimento segue i criteri precedentemente esposti deve rispettare il limite massimo di domande ammissibili;

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
25/11/2024	Regolamento in materia di permessi retribuiti per il diritto allo studio - Area Contrattuale Comparto (R. 3005)	25/11/2024	00	6 di 9

9. Per il personale in comando, la gestione dell'istituto delle 150 ore spetta all'Amministrazione presso cui il dipendente svolge l'attività lavorativa;
10. **Le domande incomplete, non debitamente documentate o non presentate nel rispetto delle modalità di presentazione sopra indicate non saranno considerate valide e saranno dichiarate d'ufficio improcedibili;**
11. Le istanze protocollate verranno esaminate dalla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, che provvederà ad espletare adeguata istruttoria al fine di vagliare le condizioni di ammissibilità al beneficio; per le istanze pervenute nei termini, l'Azienda provvederà al rilascio dell'autorizzazione/diniego attraverso apposito provvedimento deliberativo, da adottare preferibilmente entro il termine del **31 gennaio** di ogni anno; per le istanze postume, la concessione/diniego del beneficio potrà essere disposta tramite nota a firma del Direttore della predetta Struttura;
12. Compete alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane provvedere alla eventuale comunicazione di rilascio dell'autorizzazione/diniego ai dipendenti e ai loro responsabili;
13. La concessione dei permessi ha valore per l'intero arco dell'anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta. L'autorizzazione concessa opera con effetto retroattivo a far data dall'**1 Gennaio** dell'anno di riferimento; le eventuali assenze dal lavoro nel frattempo fruito allo scopo, giustificate ad altro titolo, vengono riconvertite dietro presentazione della prevista documentazione giustificativa prevista nel presente Regolamento;
14. Per le istanze postume relative a corsi di master o di perfezionamento non calendarizzati sull'usuale anno accademico, la concessione ha valore per l'anno solare in cui è presentata la richiesta.

## Art. 7 - Modalità di fruizione dei permessi

1. I permessi retribuiti per il diritto allo studio possono essere utilizzati solo **per attività che si svolgono durante l'orario di lavoro** (escluso lavoro notturno), mediante permessi brevi o giornalieri per:

- frequenza delle lezioni - anche in modalità telematica;
- prove di esami - il dipendente potrà in alternativa e **solo ed esclusivamente per il giorno dell'esame** utilizzare i permessi giornalieri per la partecipazione a concorsi od esami di cui all'art. 50 del CCNL del 02.11.2022;

Si precisa che la fruizione dei permessi per la frequenza delle lezioni o per sostenere i relativi esami è ammessa in modalità telematica soltanto se la partecipazione avviene **in concomitanza con l'orario di lavoro e in modalità sincrona, con l'esclusione di modalità asincrone, ossia escludendo la partecipazione a lezioni registrate** (in tal senso Parere Aran CSAN136 e CF212).

I permessi per diritto allo studio non possono essere concessi per l'effettuazione del TIROCINIO per il quale è prevista la possibilità di flessibilità oraria da concordare fra dipendente e Azienda, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio.

2. In nessun caso il permesso studio può essere richiesto per:

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
25/11/2024	Regolamento in materia di permessi retribuiti per il diritto allo studio - Area Contrattuale Comparto (R. 3005)	25/11/2024	00	7 di 9

- partecipazione a corsi di aggiornamento;
  - partecipazione a corsi non abilitati al rilascio di titoli di studio legali e attestati riconosciuti dall'ordinamento giuridico;
  - partecipazione a corsi non universitari di durata inferiore ad un anno;
  - attività di studio individuale o stesura della tesi;
  - impegni vari che il corso di studi può comportare (svolgimento pratiche di segreteria, colloqui con docenti etc...).
3. Il dipendente può fruire dei permessi autorizzati solo qualora stia già prestando regolare servizio attivo;
  4. L'autorizzazione per le iscrizioni fuori corso alle facoltà universitarie può essere concessa limitatamente al 1° anno fuori corso/1° anno ripetente;
  5. Il dipendente dovrà esercitare il suo diritto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, evitando ogni forma di abuso e temperando, nella misura più ampia possibile, l'utilizzo dei permessi con le esigenze funzionali degli uffici e con gli obblighi di lavoro. Pertanto, al fine di non creare disservizio ai colleghi e/o all'utenza, il dipendente dovrà presentare al suo diretto Responsabile, con congruo anticipo, una programmazione mensile relativa all'utilizzo delle ore, sulla base del calendario delle lezioni predisposto dall'istituto/ateneo. Le richieste di permessi che non rispettino la suddetta programmazione, potranno essere respinte per indifferibili ragioni di servizio;
  6. Il dipendente dovrà inserire preventiva richiesta del permesso sul portale "Angolo del Dipendente" e successivamente trasmettere alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane idoneo attestato rilasciato dalla Scuola o Università che certifichi l'effettiva data e orario di presenza alle lezioni/esami.
  7. Pena la disparità di trattamento con i dipendenti iscritti a corsi a presenza diretta, i dipendenti iscritti alle Università Telematiche ovvero alle Università non telematiche che rendano lezioni in modalità "e-learning" devono presentare apposita certificazione nella quale l'Università **attesti che il dipendente ha seguito personalmente ed effettivamente le lezioni da remoto in orari necessariamente coincidenti con quelli lavorativi**. L'attestazione dell'Università (resa volta per volta con indicazione di giorno e orario di presenza), rappresenta un elemento imprescindibile per la legittima fruizione dei permessi di studio e si ritiene non possa essere in alcun modo sostituita dalla autocertificazione del dipendente laddove è preclusa all'Amministrazione ogni possibilità di riscontro dell'effettiva e personale partecipazione alle lezioni;
  8. Le certificazioni di cui sopra dovranno pervenire alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, esclusivamente in formato pdf, **entro il termine di 10 giorni** da calendario dall'avvenuta fruizione, pertanto il competente Ufficio non procederà alla registrazione di certificati trasmessi in altro formato o fuori dal limite temporale suindicato;
  9. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per lavoro straordinario già effettuato;
  10. Non è ammessa nel giorno di fruizione dei permessi la maturazione di ore straordinarie ovvero l'effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive, come ad es. l'area a pagamento e l'attività di supporto alla libera professione;

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
25/11/2024	Regolamento in materia di permessi retribuiti per il diritto allo studio - Area Contrattuale Comparto (R. 3005)	25/11/2024	00	8 di 9



11. Il dipendente dovrà produrre tempestivamente alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane l'attestato finale di partecipazione al corso di studi prescelto, con l'indicazione degli esami sostenuti nell'anno.

## Art. 8 - Rinuncia permessi

1. Il dipendente che intenda per qualsiasi motivo rinunciare al beneficio concesso dovrà darne tempestiva comunicazione via e-mail alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.
2. Qualora sia stata stilata una graduatoria per superamento del contingente di cui all'art. 4 del presente Regolamento, la S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane provvederà ad assegnare il beneficio al primo dipendente in graduatoria non assegnatario.
3. La comunicazione di rinuncia è obbligatoria nel caso di ritiro dal corso di studi.

## Art. 9 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 62 del CCNL del Comparto Sanità del 02.11.2022, nonché le disposizioni legislative vigenti in materia.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
25/11/2024	Regolamento in materia di permessi retribuiti per il diritto allo studio - Area Contrattuale Comparto (R. 3005)	25/11/2024	00	9 di 9